

**Sentenza:** n. 86 del 12 aprile 2012

**Materia:** ordinamento comunitario

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 117, primo comma, 120, 117, terzo comma, della Costituzione

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011);

**Esito:** accoglimento del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

L'articolo 2 della disciplina di cui in epigrafe dispone, mediante l'inserimento di due commi nell'articolo 29 della legge regionale n. 4 /1996 relativa alle attività professionali del turismo e del tempo libero, il possesso di determinati requisiti di cui devono essere in possesso cittadini extracomunitari per lo svolgimento della professione del maestro di sci. Il ricorrente ritiene censurabile la disposizione per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto è ascritta allo Stato la competenza legislativa per l'individuazione di figure professionali e degli specifici requisiti ad esse attinenti. In pendenza del ricorso introduttivo del giudizio, la Regione Marche ha provveduto a modificare il sopracitato articolo 29, conformandosi ai rilievi formulati, per cui il testo novellato fa espresso riferimento alla normativa statale applicabile al caso di specie, il D.P.R. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). La resistente, affermando che l'articolo impugnato non aveva avuto alcuna applicazione medio tempore, ritiene pertanto che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere. La Corte dispone in conformità.

L'articolo 21 della disciplina di cui in epigrafe recita: *“1. Per ognuna delle lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.*

*2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'art. 30, comma 3.*

*3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.*

*4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.*

*5. La Giunta regionale promuove il marchio d'origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.*

6. La Giunta regionale vigila sull'applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull'uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.

7. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi».

Il ricorrente ritiene tale disposizione illegittima costituzionalmente, in quanto posta in violazione dell'ordinamento comunitario che negli articoli 34, 35, 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, vieta che gli Stati membri di dettare norme che possano costituire restrizioni all'importazione e esportazione delle merci e *“qualsiasi misura di effetto equivalente”* restando *“.....impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”*.

La Corte, premessa la propria giurisprudenza sull'efficacia obbligatoria delle norme comunitarie nel nostro ordinamento e sull'ammissibilità delle censure poste in via principale alle norme regionali per violazione del parametro costituzionale evocato, dichiara fondata la questione.

La nozione di *“qualsiasi misura di effetto equivalente”* (a restrizioni quantitative) è stata elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto di ravvisarne il contenuto qualora si sia in presenza di normative che sostanzialmente o potenzialmente possano, in via diretta o indiretta, impedire la libera circolazione delle merci tra gli Stati comunitari. Deve essere ritenuta tale l'apposizione di un marchio di qualità che caratterizzi certi prodotti di uno Stato o regioni di esso, in quanto si produrrebbe un effetto discorsivo presso i consumatori che potrebbero essere indotti ad escludere dai loro acquisti prodotti importati. La disposizione impugnata ha, sia per il suo dato testuale e sia per sua stessa natura, lo scopo di garantire la qualità e l'origine di un determinato prodotto e riveste quindi un carattere potenzialmente lesivo per la libera circolazione delle merci., non essendo ravvisabile alcuna delle possibilità di deroga previste dal citato articolo 36 del TFUE.